Data 20-03-2012

Pagina 2

1/2 Foglio

### IL DOCUMENTO

# uando la Cgil voleva rivedere l'art. 18

Nel giugno 1985 l'assemblea del Cnel approvò un documento, predisposto dalla commissione Lavoro, in cui si chiedeva tra l'altro una limitazione drastica dei casi di reintegro in presenza di un licenziamento individuale. Della commissione, facevano parte Luciano Lama, segretario generale della Cgil, e Vittorio Merloni, presidente di Confindustria dal 1980 al 1984. Il documento fu licenziato a maggioranza: i rappresentanti degli imprenditori si dichiararono contrari ai suggerimenti proposti perché giudicati troppo timidi

licenziamenti sono indubbiamente la materia più aspra del diritto del lavoro, dove è arduo trovare il giusto punto di equilibrio tra la libertà di iniziativa dell'impresa tutelata dall'articolo 41 della Costituzione, della quale è un corollario indefettibile il potere organizzativo dell'impresa, e l'interesse del lavoratore ad avere un lavoro sicuro, tutelato dagli articoli 4 e 41. Perciò la disciplina dei licenziamenti assume un rilievo essenziale per la determinazione delle posizioni

reciproche del datore e del prestatore di lavoro. Una disciplina restrittiva oltre un certo limite finisce con modificare la stessa natura del rapporto, conferendo consistenza normativa alla concezione del posto di lavoro come bene giuridicamente protetto, cioè oggetto di un diritto di appartenenza del lavoratore. È probabile, tuttavia, che negli anni a venire la politica di tutela del posto di lavoro come tale (...) sia destinata a essere sostituita da una politica più elastica e globale di tutela dell'occupazione, coordinata con una politica di mobilità di lavoro (...).

### L'origine

Per i datori di lavoro con più di 35 dipendenti il regime di libertà di licenziamento del codice è stato sostituito da un regime di controllo che consente il licenziamento solo per giustificato motivo o per giusta causa (legge 15 luglio 1966, n.604). Il regime della legge 604 (...) ha natura indennitaria: accertata la mancanza di giustificato motivo, il datore di lavoro ha la scelta tra la riassunzione del lavoratore entro tre giorni e il pagamento di una penale, fissata dal giudice entro un

minimo e un massimo (articolo 8). Questo limite meramente obbligatorio è stato trasformato dall'articolo 18 dello statuto dei lavoratori in un limite "reale". che comporta l'ordine incondizionato di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, previa dichiarazione di invalidità del licenziamento.

### La svista della Camera

Senonché, per un singolare infortunio occorso al legislatore del 1970, il campo di applicazione dell'articolo 18 non coincide con quello della legge n.604, ma in relazione alle imprese è definito in base ai criteri, affatto diversi, previsti dall'articolo 35 della legge numero 300. La menzione nell'articolo 35 dell'articolo 18, accanto alle norme del titolo III dello statuto, si spiega perché nel progetto originario del ministro Brodolini quello che poi è divenuto l'articolo 18 era limitato ai casi di licenziamento discriminatorio previsti dall'articolo 4 della legge 604, dei quali i più frequenti e gravi sono quelli determinati da ragioni antisindacali. Perciò l'istituto della reintegrazione era richiamato nell'articolo 35 nella misura in cui adempi-

va la medesima funzione delle norme del titolo III, cioè la funzione di tutela dell'attività sindacale nelle aziende. La Camera dei deputati generalizzò l'istituto a tutti i casi di licenziamento ingiustificato, ma poi si dimenticò di limitare il richiamo dell'articolo 35 alla seconda parte dell'articolo 18, relativa al licenziamento di dirigenti di rappresentanze sindacali, e di definire invece l'ambito applicativo della prima parte alla stregua dei criteri, eventualmente modificati,

della legge 604.

### Conseguenze irrazionali

Secondo la nuova interpretaziono a usufruire della libertà di licenziamento, ai sensi dell'articolo 2118 c.c., anche nelle unità pro-18 delle legge 300 nelle unità pro-carattere domestico. duttive che occupano più di 15 la-

to costo sia per i lavoratori, sia vanza delle garanzie di pubblicidal punto di vista dell'equità tà e proceduali; licenziamento infatti col riportare sotto il regi- natorio; licenziamento per caume dell'articolo 2118 del codice sa di matrimonio; licenziamencivile circa due terzi dei lavora- to per ritorsione (...). to privato di lavoro, creando così un fortissimo squilibrio che Negli altri casi l'accertamento contrappone un'area ristretta di della mancanza di giustificato lavoratori iperprotetti a un'area motivo o di giusta causa non domolto più vasta di lavoratori pri- vrebbe comportare l'ordine di vi di qualunque protezione.

### Un sistema iniquo

Una simile disciplina, iniqua an-scelta tra la riassunzione del lache nei rapporti tra le imprese, voratore entro un termine molin quanto distorce le regole di li- to breve oppure il pagamento di bera concorrenza, si distanzia una penale a titolo di risarcimenmarcatamente dagli ordinamen- to del danno (...). ti dei Paesi industrializzati nostri partners nel mercato comu- stro diritto del lavoro, formato ne, dove vige la tutela omogenea dai successivi strati normativi per tutti i lavoratori contro i li- improntati a ideologie e politicenziamenti, dalla quale sono che del diritto diverse, ha forteesonerate soltanto le piccolissi- mente indebolito la coerenza sime imprese (in Germania, per stematica di questa disciplina, esempio, quelle con non più di Il Cnel ritiene urgente un intercinque dipendenti).

### Reintegro no, indennizzo sì

grazione, che nei termini gene- sparità di trattamento dei lavorali in cui è previsto nel nostro ratori, che caratterizzano l'at-

siderazioni brevemente esposte hanno indotto la Commissione ad orientarsi nel senso di porre una radicale revisione della ne: a) Le imprese industriali con disciplina dei licenziamenti inmeno di 36 dipendenti continua- dividuali in termini tali da consentire l'introduzione di una normativa uguale per tutti i lavoratori e tutti i datori di lavoduttive che occupino più di 15 di-ro, eccettuati i dirigenti ai massipendenti; b) la legge 604 si appli- mi livelli dell'impresa, le piccoca soltanto alle imprese indu- le imprese con non più di cinstriali e commerciali con 35 di- que dipendenti e rapporti di lapendenti, integrata dall'articolo voro concernenti prestazioni di

L'obbligo incondizionato di voratori, senza l'articolo 18 nelle reintegrare nel posto di lavoro unità con meno di 16 addetti. In dovrebbe essere limitato ai casi questi termini lo scopo di razio- di licenziamento radicalmente nalizzazione è raggiunto, del re-nullo per vizi di forma (per esempio licenziamento per motivi disto solo parzialmente, con un al-sciplinari intimato senza ossercomplessiva dell'ordinamento. orale) oppure per illiceità del La sentenza n.6068/1983 finisce motivo (licenziamento discrimi-

reintegrazione, bensì un dispositivo di condanna alternativa (...) che lasci al datore di lavoro la

Lo sviluppo storico del novento legislativo almeno di parziale riordino della disciplina dei rapporti di lavoro (...). Con Complessivamente l'esperien-riguardo ai licenziamenti indiviza applicativa dell'articolo 18 duali il Cnel ritiene necessario dello statuto non suggerisce un un intervento legislativo che eligiudizio positivo della reinte- mini le irrazionali e inique didiritto non trova riscontro in altuale disciplina, articolata in tre cun altro ordinamento. Le con-regimi diversi, di incerta limita-

## 11 Sole 24 ORE

Data 20-03-2012

Pagina 2

2/2 Foglio

che l'esperienza applicativa ai casi di licenziamento radical- ziamento per causa matrimo- ria di licenziamenti individuali.

zione, in contrasto con i regimi dell'istituto della reintegrazio- mente nullo per vizi di forma o nio). (...) Il Cnel ritiene inoltre omogenei e generalizzati vigenne nel posto del lavoro non è statinegli altri Paesi della Comunità europea (...). Considerando le istituto debba essere limitato
tinegli altri Paesi della Comunità europea (...). Considerando le istituto debba essere limitato
ziamento per ritorsione, licenne delle controversie in mate-



LE FRASI

### L'ORIGINE

«Nel progetto originario del ministro Brodolini l'articolo 18 era limitato alla tutela dell'attività sindacale nelle aziende»

### L'ERRORE

«La Camera dei deputati generalizzò l'istituto e dimenticò il richiamo al licenziamento delle rappresentanze sindacali»

### L'ANOMALIA

«Questa disciplina distorce le regole della libera concorrenza e si distanzia dagli ordinamenti dei Paesi industrializzati»

### LA RIFORMA

«La reintegrazione non trova riscontro in alcun altro ordinamento e va limitata ai casi di licenziamento nullo per illiceità del motivo»

